

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Ricorso - Interesse a ricorrere - Ove l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun diretto e immediato vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente - Insussistenza - Inammissibilità del ricorso - Si configura.

Tar Lombardia - Milano, Sez. II, 13 dicembre 2022, n. 2739

“[...] anche nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza dei requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. e che sono legati alla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e all'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato. Ne deriva che il ricorso deve essere considerato inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun diretto e immediato vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente. Difatti, il requisito dell'attualità dell'interesse non è rilevabile allorché il pregiudizio derivante dall'atto amministrativo impugnato è meramente eventuale, ovvero quando – come nel caso di specie – l'emanazione del provvedimento non ha arrecato alcuna lesione diretta nella sfera giuridica dei ricorrenti, che avrebbero dovuto provvedere alla tempestiva impugnazione delle previsioni lesive del Pgt [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cislago;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2022 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Turconi Dario, Turconi Daniela, Turconi Maria Giulia, Ghirimoldi Claudia, Ghirimoldi Davide e Ghirimoldi Livio – premesso di essere proprietari di aree ubicate nel Comune di Cislago, ricomprese tra via Petrarca e via Alighieri, ricadenti nel Piano di governo del territorio (Pgt) in ambito di trasformazione denominato “C3” e censite catastalmente ai mappali n. 280, 281, 284 – presentavano in data 11 maggio 2021 un'istanza al Comune di Cislago per l'apertura di un procedimento amministrativo finalizzato ad approvare “l'aggiornamento della delimitazione del centro abitato, al fine di adeguare la relativa perimetrazione alla situazione reale esistente e, conseguentemente, quanto all'ambito di trasformazione denominato ‘C3’, stralciare, tramite gli opportuni atti, l'attuale

previsione della strada di progetto quale strada extraurbana, classificando la stessa come strada urbana di quartiere, con ogni effetto correlato sulla rotatoria prevista”.

Gli istanti lamentavano che all’ambito C3 *“sono riconducibili alcune imprecisioni che costituiscono, da un lasso di tempo ormai prolungato, un serio ostacolo alla relativa approvazione”* e, nel dettaglio:

- *“la principale e più evidente imprecisione riguarda la strada di progetto, individuabile in un’ordinaria via di comunicazione di quartiere, che il vigente Piano di Governo del Territorio classifica quale ‘strada comunale F1’”,* e quindi come strada extraurbana da realizzare con le caratteristiche che contraddistinguono le arterie a traffico sostenuto;
- *doendosi costruire un marciapiede prospiciente gli edifici, non sarebbe stato possibile installare la barriera di protezione del nastro stradale;*
- *l’arteria si inserirebbe in un contesto anomalo poiché dovrebbe intersecarsi con tre strade urbane;*
- *la rotatoria prevista nello strumento urbanistico non sarebbe agevolmente realizzabile;*
- *l’assoggettabilità a Via prevista nello strumento urbanistico non sarebbe coerente con la realizzazione di una strada e di una rotatoria per un intervento sostanzialmente limitato.*

A fronte di tali problemi, nell’ottica degli istanti, la perimetrazione del centro abitato ricomprendendo anche le aree di proprietà condurrebbe alla variazione di classificazione della strada di progetto, con conseguente eliminazione delle problematiche sopra evidenziate.

2. Il Comune, dopo aver avviato il relativo procedimento con nota prot. n. 7190 del 3.06.2021, in data 8 giugno 2021, comunicava, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/90, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e, in particolare: *«– Il D.lgs 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.i. “Nuovo Codice della Strada” all’art. 3, comma 1 punto 8), definisce “Centro Abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;- Con successiva Circolare del 29/12/1997 n. 6709/97 il Ministero dei Lavori Pubblici ha chiarito che “La delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada, previsti dall’art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, è comunque subordinato alla caratteristica principale di “raggruppamento continuo”. Pertanto detti fabbricati debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati; i fabbricati quindi possono essere intervallato solo da “strade, piazze, giardini o simili, ed aree a uso pubblico” con esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili, etc.”;* – Dalla ricognizione del

territorio comunale effettuata congiuntamente dal Servizio Tecnico e dal Servizio di Polizia Locale risulta che le aree comprese nell'Ambito di Trasformazione C3 del vigente PGT risultano adiacenti al perimetro del Centro Abitato della località "Cassina Massina", ma risultano prive di fabbricati; con la presente, ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990 e s.m.i. si comunica che l'istanza di cui sopra avrà esito negativo in quanto, per le motivazioni sopra indicate, non sussistono i presupposti di fatto e di diritto per includere le aree comprese nell'Ambito di Trasformazione C3 nel perimetro del Centro Abitato di questo Comune».

A seguito delle osservazioni, infine, in data 30 giugno 2021, veniva trasmessa la deliberazione del Commissario Straordinario n. 71 del 28 giugno 2021 (prot. 0008640) avente ad oggetto "*Richiesta di aggiornamento delimitazione centro abitato relativa all'ambito di trasformazione C3 del Documento di Piano del vigente P.G.T. – Determinazioni*", con cui si disponeva il non accoglimento delle richieste articolate.

3. Assumendo l'illegittimità del provvedimento predetto, gli interessati hanno quindi proposto il ricorso in epigrafe, notificato in data 5 agosto 2021 e depositato il successivo 1 settembre. Hanno dedotto in particolare che (i) l'area in esame avrebbe in sostanza le caratteristiche per rientrare nel centro urbano e che il Comune si sarebbe quindi erroneamente determinato, che (ii) il Comune avrebbe errato nel non considerare l'area da un punto di vista complessivo, appuntandosi sul fatto che i terreni confinanti con il centro abitato non sarebbero edificati, e che (iii) il Comune avrebbe omesso di valutare le specifiche problematiche relative alla strada extra-urbana evidenziate nell'istanza.

4. Il Comune di Cislago si è costituito in giudizio in data 23 settembre 2021, per resistere al ricorso. In particolare, ha eccepito l'inammissibilità dello stesso per difetto di interesse *«poiché da un eventuale accoglimento del ricorso non deriverebbero effetti favorevoli quanto alla procedibilità della proposta urbanistica attuativa dell'ambito "C3", atteso che il vigente P.G.T. (pubblicazione BURL 11 maggio 2011: all. 3 a relazione sub doc. 5 deposito 19.10.2022) ha espressamente classificato la strada dell'ambito C3 "F". -Scelta viabilistica confermata nella Variante Parziale di PGT 2016 (vigente a seguito pubblicazione BURL 30 marzo 2016) anche con l'inserimento nella tavola della Viabilità (vedasi relazione 05 ottobre 2022 del Responsabile Servizio Tecnico -e all. 2 cit.-nuovo doc. 5 depositato il 19.10.2022). Non solo, ma la chiara previsione sul punto per l'ambito C3 è stata rappresentata ai proponenti in sede di determinazioni istruttorie degli uffici sulla proposta di attuazione, nei termini riassunti nella relazione sub doc.1. 8. Le proprietà del comparto C3 non hanno promosso alcuna impugnativa avverso la previsione di P.G.T. sul punto né nel 2011 né nel 2016, nonostante fosse immediatamente incidente quanto alla previsione di uno standard viabilistico (strada F) dettagliato nelle sue caratteristiche».*

5. In vista dell'udienza pubblica del 30 novembre 2022, le parti hanno depositato documenti e memorie, insistendo nelle rispettive domande.

Infine, all'udienza predetta, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Pregiudizialmente, in rito, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, che è fondata.

6.1. Nonostante l'amministrazione comunale si sia pronunciata sul merito dell'istanza omettendo di rilevare alcunché sulla sussistenza di un interesse procedimentale alla ripermetrazione del centro abitato, anche in sede processuale il giudice deve verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione, tra le quali vi è, appunto l'interesse a ricorrere.

6.2. Da quanto esposto ai punti precedenti e dall'esame dell'istanza medesima dei ricorrenti, emerge che l'istanza stessa è volta, nella sostanza, a contestare una serie di previsioni del Pgt – attinenti alla disciplina dell'ambito di trasformazione, alla strada extraurbana ivi prevista, all'assoggettamento a Via dell'intervento – a suo tempo non impugnate dai ricorrenti e che, essendo di natura conformativa, hanno già prodotto l'effetto lesivo nella sfera giuridica degli interessati.

In assenza di impugnazione dello strumento urbanistico – ove la strada in discussione è espressamente qualificata come extraurbana e ove è inserita la contestata disciplina del comparto – nessun effetto favorevole potrebbe essere vantato dai ricorrenti dall'annullamento del provvedimento attinente alla perimetrazione del centro urbano, atteso che la disciplina urbanistica dell'area è definitivamente cristallizzata – sino a un'eventuale variante allo stesso – nel Pgt non contestato.

Deve infatti ricordarsi che, secondo una consolidata giurisprudenza, anche nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza dei requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. e che sono legati alla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e all'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato. Ne deriva che il ricorso deve essere considerato inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun diretto e immediato vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente. Difatti, il requisito dell'attualità dell'interesse non è rilevabile allorché il pregiudizio derivante dall'atto amministrativo impugnato è meramente eventuale, ovvero quando – come nel caso di specie – l'emanazione del provvedimento non ha arrecato alcuna lesione diretta nella sfera giuridica dei ricorrenti, che avrebbero dovuto provvedere alla tempestiva impugnazione delle previsioni lesive del Pgt (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 10 febbraio 2017, n. 343; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 17 aprile 2015, n. 5711; altresì Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4125; 14 gennaio 2009, n. 111).

6.3. Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Cislago, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Ada Russo, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO